



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Lazio

Roma, data del protocollo

AVVISO

ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, per l'individuazione degli operatori economici da consultare al fine dell'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo/esecutivo redatto in BIM e di supporto al Rup per la validazione del progetto definitivo/esecutivo relativamente all'intervento di ricostruzione del Comando stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali nel Comune di Amatrice (RI) – Ordinanza n. 27/2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016.

1. STAZIONE APPALTANTE

Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lazio - Via Piacenza, n. 3, 00184 – ROMA - Tel. 06/480241 – Faxmail 06/50516076 - e-mail: dre.lazio@agenziademanio.it, PEC dre_lazio@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale: www.agenziademanio.it

2. PREMESSA

Il presente Avviso Pubblico (di seguito, "Avviso"), predisposto in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.1336 c.c.), ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l'Agenzia del Demanio. Pertanto, si pone come strumento per individuare operatori economici che manifestino interesse a partecipare e siano disponibili ad essere invitati alle procedure selettive finalizzate all'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo/esecutivo redatto in BIM e di supporto al Rup per la validazione del progetto definitivo/esecutivo relativamente all'intervento di ricostruzione del Comando stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali nel Comune di Amatrice (RI).

L'espletamento di tali servizi si rende necessario in quanto l'Agenzia del Demanio, nell'ambito del complesso unitario degli interventi di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 che hanno interessato le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è stata individuata come Soggetto Attuatore dell'intervento di Ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali nel Comune di Amatrice (RI), finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art.4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall'Ordinanza n. 27/2021 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post-sisma 2016.

3. OGGETTO DEI SERVIZI DI VERIFICA.

Questa Direzione con determina prot. n. 8759 del 09/08/2023 ha disposto di dare avvio all'indagine di mercato propedeutica all'affidamento dei servizi di verifica indicati in

premessa, nell'ambito degli interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia D.L. 189/2016.

Tali prestazioni, meglio specificate nel Capitolato tecnico prestazionale che verrà messo a disposizione degli Operatori economici selezionati per presentare l'offerta, dovranno essere articolate nelle attività di seguito sinteticamente elencate:

- **Fase 1:** verifica della documentazione completa del progetto di fattibilità tecnico-economica meglio dettagliata al paragrafo 8 del Capitolato;
- **Fase 2:** verifica della documentazione completa del progetto definitivo/esecutivo redatto in modalità BIM e acquisito da questa Stazione Appaltante a seguito di successiva procedura di affidamento mediante appalto integrato del relativo servizio, e l'attività di supporto al RUP ai fini della validazione dello stesso.

Le attività richieste dovranno essere svolte secondo quanto previsto nel capitolato tecnico prestazionale.

Nella fase di verifica del progetto definitivo/esecutivo, l'Aggiudicatario deve altresì predisporre un elaborato contenente le possibili ipotesi che potrebbero comportare l'inadempimento, parziale o totale, dell'Appaltatore dei lavori, con indicazione per ogni ipotesi delle possibili cause e delle azioni preventive attuabili da parte dell'Agenzia per evitare o contenere i relativi pregiudizi.

Nel caso di raggruppamento di concorrenti, il Verificatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. Nel caso si verifichi quanto al periodo precedente, in fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno, a seguito di convocazione del R.U.P., presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio siti a Roma in via Piacenza, 3, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso il sito oggetto dell'intervento e con i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri destinatari del bene. Il professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e l'abilitazione prescritta dalla normativa vigente, dovrà possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.

Nell'oggetto dell'appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:

- proporre al competente Responsabile del Procedimento l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili per l'avvio, la redazione e la conclusione del progetto definitivo/esecutivo;
- proporre al competente Responsabile del Procedimento i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o del progetto definitivo/esecutivo;
- analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.

Il Verificatore deve impostare e mantenere un "Registro delle non conformità", oltre ai rapporti di verifica, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne

le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dal Verificatore al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere al Progettista l'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive, specificando, ove possibile, il riferimento normativo della non conformità (esempio Legge, Decreto, articolo, comma ecc.).

L'Agenzia, con il presente affidamento, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità del Verificatore. Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che il Verificatore assume anche il ruolo di supporto dell'Agenzia, volto non soltanto all'adempimento dei Servizi, ma anche, per mezzo dei Servizi, all'adempimento ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto.

4. VALORE DELL'APPALTO

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad € **87.906,89 (ottantasettemilanovecentosei/89)**, così suddiviso:

Prestazione	Compenso calcolato (€)
Verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica	14.110,26 €
Verifica del progetto definitivo/esecutivo	61.144,44 €
Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	2.351,70 €
Incremento per l'uso della tecnologia BIM (10%)	6.114,44 €
spese (5%)	4.186,04 €
Costi Totali del servizio	87.906,89 €

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Tale valore corrisponde al costo previsto complessivo dell'opera, incluso l'importo per i lavori, per la sicurezza e per le somme a disposizione dell'amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

Con riferimento all'importo dei lavori sopra riportato è stato possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016, così come modificato dal relativo correttivo D.lgs. 56/2017); ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge 134/2012.

L'importo complessivo per i servizi tecnici inerenti alla procedura in oggetto è stato inoltre incrementato alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 che prevede, per i servizi in cui è prevista l'adozione di metodologia BIM, "un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM". Tale incremento è stato calcolato esclusivamente sulla fase 2 del servizio "Verifica del progetto definitivo/esecutivo", essendo il PFTE eseguito non in modalità BIM.

Detti importi s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto. Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento dei costi derivante da qualsivoglia ragione, fatto salvo quanto previsto in materia dal Capitolato prestazionale.

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese le riunioni e gli incontri indetti con il RUP e con gli altri eventuali Enti, sicché nessun rimborso sarà dovuto dall'Agenzia. Pertanto l'Affidatario dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento.

Si riporta nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

ID. Opere	I.143 /49 Classi e Categorie	Importo lavori (€)	Importo delle opere (€)	Incidenza lavori (%)	Grado di complessità	Servizi di Ingegneria e Architettura	Compenso parziale prestazioni (€)	Incremento per l'uso della tecnologia BIM (10%) (€)	Compenso parziale prestazioni incluso incremento BIM e spese (€)	Incidenza prestazioni (%)	Compenso totale prestazioni (€)
E15	I/c	3.195.440,38	1.278.176,15	40,00	0,95	Verifica pft	4.814,91	-	5.055,66	34,00	29.996,90
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	20.864,62	2.086,46	24.098,64		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	802,48	-	842,60		
S03	I/g		958.632,11	30,00	0,95	Verifica pft	3.851,66	-	4.044,24	27,00	23.995,85
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	16.690,54	1.669,05	19.277,57		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	641,94	-	674,04		
IA01	III/a		159.772,02	5,00	0,75	Verifica pft	811,79	-	852,38	6,00	5.057,43
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	3.517,74	351,77	4.062,99		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	135,30	-	142,07		
IA02	III/b		319.544,04	10,00	0,85	Verifica pft	1.512,88	-	1.588,52	11,00	9.425,22
						Verifica progetto definitivo/esecutivo	6.555,80	655,58	7.571,95		
						Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	252,14	-	264,75		
IA04	III/c	479.316,06	15,00	1,30	Verifica pft	3.119,02	-	3.274,97	22,00	19.431,48	
					Verifica progetto definitivo/esecutivo	13.515,74	1.351,57	15.610,68			
					Supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo	519,84	-	545,83			
TOTALE				100			77.606,40	6.114,44	87.906,89	100	87.906,89

Si specifica che, anche se nella fase di progetto definitivo/esecutivo gli importi delle categorie di lavori dovessero mutare, la parcella non è soggetta a modifiche. In caso di RTI o consorzi, dovrà essere espressamente specificata la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

5. TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

La durata complessiva del servizio, posto a base di gara, decorre dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. I tempi di esecuzione sono articolati per ciascuna fase secondo quanto esplicitato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva è definito complessivamente in **75 giorni (settantacinque)** naturali e consecutivi così suddivisi:

- Fase 1: verifica del progetto di fattibilità tecnico –economica:
30 (trenta) giorni effettivi e non consecutivi per la verifica finale dell'intero progetto di fattibilità tecnico – economica , decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, acquisita l'intera documentazione inerente al progetto di fattibilità tecnico – economica, così distribuiti:
 - Rapporto iniziale di verifica: 10 gg dall'avvio del servizio
 - Rapporto intermedio di verifica: 10 giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetti di integrazione e/o adeguamenti previsti dal progettista
 - Rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.: 10 giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti presentati dal progettista.
- Fase 2: Verifica progetto definitivo/esecutivo:
45 (quarantacinque) giorni effettivi e non consecutivi, per la verifica finale del progetto definitivo/esecutivo e per lo svolgimento del servizio di supporto alla validazione del progetto definitivo/esecutivo, decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP, acquisita l'intera documentazione inerente al progetto definitivo/esecutivo, così distribuiti:
 - Rapporto iniziale di verifica: 20 gg dall'avvio del servizio
 - Rapporto intermedio di verifica: 10 giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetti di integrazione e/o adeguamenti previsti dal progettista
 - Rapporto conclusivo di verifica ai sensi del comma 7 dell'art. 41 dell'allegato I.7 del D.lgs. 36/2023: 10 giorni naturali successivi e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti presentati dal progettista
 - Supporto al RUP alla validazione del progetto definitivo/esecutivo: 5 gg dal

formale invito a procedere da parte del RUP.

Prima dell'avvio del servizio l'O.E. dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il programma contenente le procedure e le modalità di esecuzione del servizio e, prima dell'avvio della fase 2, dovrà consegnare il Piano di gestione informativa (Pgi) in continuità con quanto dichiarato con l'offerta di Gestione informativa (Ogi). Il documento che sarà redatto utilizzando il template "BIMSO- Specifica Operativa OGI" messo a disposizione dalla S.A. è da intendersi quale documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio. I tempi per lo svolgimento della verifica e delle eventuali ulteriori integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati dai progettisti a seguito di richiesta, non dovranno superare i 10 (dieci) giorni naturali, successivi e consecutivi a partire dalla data di consegna degli elaborati oggetto di integrazione e/o adeguamenti.

Con la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, l'aggiudicatario accetta come congrui i tempi contrattuali sopra indicati senza alcuna eccezione.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra previsti sarà applicata, previa formale constatazione del RUP, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, che sarà trattenuta sul saldo del compenso, la penale massima applicabile è fissata ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia, l'Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto stesso.

L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni del verificatore né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopra citato.

I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'Azienda o per l'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi, purchè certificati dal RUP, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico. Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante con nota del Direttore della Direzione Regionale Lazio, potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'Agenzia del Demanio ha necessità di espletare un'indagine di mercato ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, al fine di selezionare gli operatori economici qualificati, ove esistenti, da consultare per l'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo/esecutivo redatto in BIM e di supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo relativamente all'intervento di ricostruzione del Comando stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali nel Comune di Amatrice (RI).

In linea con l'obbligo di approvvigionamento sul MePa di cui alla L. 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510, si specifica sin da ora che le procedure verranno svolte sul Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa), all'interno della categoria "Servizi professionali di verifica della progettazione di opere di ingegneria civile ed industriale".

Pertanto gli operatori economici dovranno essere iscritti al suddetto portale entro la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse con abilitazione attiva alla specifica categoria sopra individuata.

Si precisa che, ai fini dell'affidamento del sopracitato servizio, si procederà al confronto tra preventivi tramite la piattaforma MePa e all'affidamento diretto del servizio medesimo all'operatore economico che abbia formulato il preventivo di spesa più conveniente.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 34 dell'all.1.7 del D.Lgs. 36/2023, sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di seguito indicati:

- organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

N.B. L'organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né l'organismo né il suo personale devono impegnarsi in attività che possono essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità. L'Organismo di tipo C è una struttura che può essere incaricata nell'ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all'interno dell'organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l'ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona;

- i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice, certificazione del possesso di un sistema interno di controllo della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 specifica per l'attività di verifica, che attesti la disponibilità di un sistema interno di controllo di qualità certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.

In particolare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati;
- f. i raggruppamenti temporanei, i consorzi e i GEIE costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

h. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. f) anche se non ancora costituiti.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettere f) e g), del codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in

possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quale esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la struttura di missione e la Centrale Unica di committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti nell'elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. (ribadito all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017) e che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.

E' in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell'allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo):

1. per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni); indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
2. il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.

Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.Lgs. n.36 del 2023, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario Straordinario del governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'ordinanza n. 33/2017.

L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.

La Stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'annotazione nell'elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.

Il Professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

9. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E GRUPPO DI LAVORO

Ciascun concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di seguito elencati:

- a) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle oppure nell'albo delle imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice.

Per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

- c) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34, del decreto-legge 189/2016 e s.m.i;

La composizione della struttura operativa minima è quella indicata in sede di presentazione dell'offerta. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'offerta. È facoltà del Soggetto Aggiudicatario incrementare il gruppo di lavoro senza che ciò comporti un incremento dei costi a carico della Stazione Appaltante.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente all'Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. L'Agenzia valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. L'Agenzia comunicherà al soggetto Aggiudicatario del servizio le sue determinazioni al riguardo. L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario del servizio la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta:

1. Un professionista **Coordinatore del gruppo di lavoro di verifica**, con comprovata esperienza nell'ambito della verifica di progetti analoghi a quello oggetto di verifica, in possesso di laurea in Architettura/Ingegneria, iscritto da almeno 10 anni al relativo albo professionale ed in regola con i crediti formativi. Relativamente agli ingegneri è necessaria l'iscrizione al settore A - ingegneria civile e ambientale;

2. Un professionista **Responsabile della verifica della progettazione architettonica**, in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà

essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi.

3. Un professionista **Responsabile della verifica della progettazione strutturale**, in ottemperanza al Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e della vigente normativa nazionale/regionale in materia, in possesso di laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Edile e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria civile o edile abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi.

4. Un professionista **Responsabile della verifica della progettazione impiantistica**, (impianti meccanici, elettrici e speciali) in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria e, per il professionista che non abbia conseguito la laurea in Ingegneria abilitato prima della riforma di cui al D.P.R. 328/2001, di essere comunque in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, settore ingegneria civile e ambientale ovvero industriale e dovrà essere iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi.

5. Un **tecnico in possesso di abilitazione antincendio** ed iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente;

6. Un **Tecnico abilitato alla redazione di elaborati e relazioni per requisiti acustici** ai sensi del D.Lgs. 42/2017 e s.m.i. e della Legge 447/2015 e s.m.i.;

7. Un professionista **Responsabile della verifica del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione** ai sensi all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08, in possesso di Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura/ Ingegneria o del Diploma di Geometra o di Perito industriale, iscritti nei relativi Albi di appartenenza, nell'ambito delle specifiche competenze ed abilitati ai sensi all'articolo 98, co. 2, del D.Lgs. 81/08;

8. un professionista **Responsabile della verifica del processo nonché dei modelli BIM** in possesso Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente, oppure del diploma di perito industriale, iscritto nel relativo Albo di appartenenza da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi; inoltre dovrà essere in possesso di attestazione di qualifica quale "BIM Manager" ovvero "BIM Coordinator" rilasciata in conformità alla norma UNI 11337-7, o in alternativa di esperienza documentabile di gestione dei processi di progettazione in BIM di almeno 3 anni;

9. un professionista **Responsabile della verifica della relazione geologica e delle indagini e prove geologiche**, in possesso della laurea in scienze geologiche ed iscritto al relativo Albo professionale, da almeno 5 anni ed in regola con i crediti formativi.

10. Un professionista **Responsabile della verifica CAM**, tecnico esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi". Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par.

“1.3.4 - Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova” del D.M. 23/6/2022, n. 256, recante i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi.

E' possibile che due o più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante.

Il Tecnico che, con apposita dichiarazione, dimostri il possesso delle necessarie qualifiche tecniche, potrà rivestire più profili professionali.

N.B. Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicata nella domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5 dell'Allegato I.7 del nuovo codice è previsto che: “ *il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento*”.

10. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Fatturato globale specifico minimo per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione lavori relativo al quinquennio precedente alla data di invio della richiesta di preventivo di spesa per un importo **pari almeno ad € 175.813,78 (centosettantacinquemilaottocentotredici/78)**.

Tale requisito è richiesto per verificare la solidità finanziaria del concorrente alla presente procedura, considerata la rilevanza e la strategicità dell'affidamento in questione.

La comprova del requisito è fornita, mediante:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) due servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi cinque anni antecedente la data di invio della richiesta di preventivo di spesa, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020 di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari agli importi minimi per categoria e ID, come riportati nella seguente tabella:

Id/Opere	Valore dell'opera per Categoria	Coefficiente (0,5)	Requisito Minimo Richiesto
S.03	958.632,11 €	0,5	479.316,06 €
E.15	1.278.176,15 €	0,5	639.088,08 €
IA.01	159.772,02 €	0,5	79.886,01 €
IA.02	319.544,04 €	0,5	159.772,02 €
IA.04	479.316,06 €	0,5	239.658,03 €

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo del servizio.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Per la figura del geologo, nella misura in cui viene associata alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 8.

I servizi di cui al paragrafo 11, lett. d) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di invio della lettera di invito ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Il requisito di cui al paragrafo 11, lett. d) non è frazionabile, nel senso che l'importo minimo richiesto per il servizio non può essere frazionato, indipendentemente dal soggetto che

attesti di aver svolto il servizio stesso; pertanto, nel caso di partecipazione in forma plurima il servizio di punta indicato per ciascuna delle categorie e ID della tabella sopraindicata dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'art. 66 co. 1 lett. g) del Codice, per i primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti di cui alla lettera d) possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione della prestazione.

12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Ciascun Operatore Economico potrà inviare la propria richiesta di invito firmata digitalmente, predisposta secondo il modello allegato al presente Avviso, tramite PEC, all'indirizzo dre_Lazio@pce.agenziademanio.it entro e non oltre le ore **12:00** del **30/08/2023**, indicando nell'oggetto "**Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, per l'individuazione degli operatori economici da consultare al fine dell'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo/esecutivo redatto in BIM e di supporto al Rup per la validazione del progetto definitivo/esecutivo relativamente all'intervento di ricostruzione del Comando stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali nel Comune di Amatrice (RI).**".

La richiesta di invito dovrà pervenire da Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti ai precedenti paragrafi, fermo restando che l'Organismo candidatosi individualmente, in quanto autonomamente qualificato, potrà comunque partecipare alla successiva procedura di affidamento quale mandatario di operatori riuniti, purché abilitati al MePA.

Qualora la candidatura venga invece presentata da un operatore economico in forma riunita con altri operatori economici, tutti gli operatori facenti parte dell'aggregazione di operatori economici dovranno essere abilitati al MePA fin dal momento della presentazione della manifestazione di interesse. In tal caso, i requisiti di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 dovranno essere posseduti dal raggruppamento.

Inoltre, ciascun operatore riunito dovrà attestare in seno alla richiesta di invito il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, avendo cura di sottoscrivere in segno di accettazione ed impegno la candidatura presentata, al fine di non pregiudicare la finalità perseguita dalla Stazione Appaltante con il presente Avviso, pubblicato allo scopo di reperire i concorrenti in possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei servizi di verifica preventiva in oggetto. Resta inteso che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione atterrà solo al momento successivo della procedura selettiva.

Si specifica che la richiesta di invito è da compilare a cura di ciascun mandatario e da ogni mandante, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dovendo ogni operatore economico facente parte del raggruppamento, porre in essere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di scadenza. Farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della pec.

Non sono previsti chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata in sede di candidatura.

13. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 8 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 7 e quelli di cui al paragrafo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

14. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

15. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Alle ore **12:00 del 31/08/2023** il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di un collaboratore individuato tra il personale della stessa, previa verifica della conformità della documentazione prodotta, predisporrà l'elenco degli operatori economici che abbiano presentato una valida manifestazione di interesse da invitare al successivo confronto di preventivi informali sul MePA.

Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 2, lett. b) del D.lgs. 36/2023, si procederà a numerare ciascuna candidatura in base all'ordine d'arrivo, attribuendo ad ognuna un numero di protocollo.

Al presente Avviso gli operatori economici dovranno rispondere inoltrando solo ed esclusivamente la propria Candidatura, predisposta secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante, comprensiva dell'attestazione dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione. Non dovranno invece essere inoltrati documentazione e/o dichiarazioni ulteriori, volti ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, in quanto non verranno presi in considerazione.

Resta inteso che, i requisiti di partecipazione autodichiarati dagli operatori economici in seno alla manifestazione di interesse, saranno comunque oggetto di specifica autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nell'ambito della successiva procedura negoziata, nonché oggetto di apposita verifica in capo all'eventuale aggiudicatario. Pertanto, la partecipazione alla successiva procedura negoziata non costituisce prova del possesso dei requisiti di

moralità, tecnico-organizzativi e idoneità professionale richiesti per l'affidamento del servizio.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile del Procedimento per l'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo/esecutivo redatto in BIM e di supporto al Rup per la validazione del progetto definitivo/esecutivo relativamente all'intervento di ricostruzione del Comando Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali nel Comune di Amatrice (RI) è l'ing. **Gerardo Spina**, email: gerardo.spina@agenziademano.it.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.196/2003 l'Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della selezione e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

18. PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio www.agenziademano.it per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. Tutte le informazioni inerenti la procedura saranno rese note sul medesimo sito dell'Agenzia. Informazioni riguardanti i singoli operatori economici verranno comunicate a mezzo PEC. La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura. Si precisa che i candidati sorteggiati ed invitati alle successive procedure dovranno trasmettere la propria offerta, completa di tutta la documentazione che verrà loro richiesta, nell'ambito del confronto di preventivi informale, esclusivamente tramite il portale Acquisti del MEPA.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente manifestazione, si rimanda ai successivi atti dei confronti tra preventivi.

Il Responsabile dell'U.O. Area

- 1) Modello invio candidatura
- 2) Dettaglio compensi

